



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

# Nuovi impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale

Seminario online / Formazione a Distanza

28 e 30 Marzo 2023



**Ambiti di consulenza n. 1, 2 e 14**

**Percorso di consulenza P4.1.2 «Consulenza finalizzata a orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità animale».**

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

Tipo Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

## Settori di condizionalità

### 1- Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Tema Acque

Tema Suolo e stock di carbonio Tema Biodiversità

Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

### 2- Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema Sicurezza alimentare

Tema Identificazione e registrazione degli animali Tema Malattie degli animali

Tema Prodotti fitosanitari

### 3- Igiene e benessere degli animali

Tema Benessere degli animali

## Reg (UE) n. 1306/2013 – Criteri di gestione obbligatori (CGO) e

### Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

#### REQUISITI DI ATTINENZA VETERINARIA:

- **CGO 4 -sicurezza alimentare**
- **CGO 5 -divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali**
- CGO 6 - identificazione e registrazione dei suini
- CGO 7 - identificazione e registrazione dei bovini e/o bufalini
- CGO 8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
- **CGO 9 - prevenzione , eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**
- CGO 11 - norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12 - norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali in allevamento

# Definizione

Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

# CONDIZIONALITÀ

## Sicurezza Alimentare

Atto CGO4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce:

- i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
- istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

## Articolo 14 – 15 | Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Gli alimenti e i mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né somministrati agli animali destinati a produzione di alimenti.

Un **alimento** è a rischio se:

- è dannoso per la salute
- è inadatto al consumo umano

Un **mangime** è a rischio se:

- è dannoso per la salute umana o animale,
- rende a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

**Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.**

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

**Articolo 17, par.1 | Obblighi** (principio della responsabilità primaria degli operatori)

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi

**garantire**

che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare

inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e

**verificare**

che tali disposizioni siano soddisfatte.



## Articolo 18 | Rintracciabilità

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di:

- individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare
- individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti
- gli operatori devono garantire la disponibilità di tali informazioni alle Autorità sanitarie con procedure adeguate

## Articolo 19 | Ritiro e richiamo di alimenti

Obblighi relativi agli **alimenti**: operatori del settore alimentare.

Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

## Articolo 20 | Ritiro e richiamo di mangimi

Obblighi relativi ai **mangimi**: operatori del settore dei mangimi.

Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute..

## Elementi critici di applicazione dell'Atto CGO4 (Sicurezza Alimentare)

Il **Reg. 178** è un regolamento quadro che **definisce criteri e principi generali** della legislazione alimentare e ne sancisce l'obbligo di rispetto per ogni fase della catena alimentare.

Legislazione rilevante ai fini della sicurezza alimentare a carico del comparto primario:

- Reg. (CE) n. 852/2004,
- Reg. (CE) n. 853/2004,
- Reg. (CE) n. 183/2005,

direttamente applicabili dal 1<sup>o</sup> gennaio del 2006.

## Reg. 852/2004 – all. 1: requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria (alimenti di O.A.)

- magazzinaggio e gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
- prevenzione dell'introduzione e della propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- uso corretto degli additivi per i mangimi e dei medicinali veterinari.

## Reg. 852/2004 – all. 1: requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria

- Registrazioni:
- rintracciabilità alimenti somministrati agli animali;
- uso dei farmaci veterinari;
- risultati di analisi su campioni prelevati da animali o altri
- campioni, rilevanti per la salute umana;
- segnalazioni sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- risultati di analisi effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni, rilevanti per la salute umana.

## Reg. 853/2004 : requisiti generali in materia di produzione di latte alimentare

- requisiti sanitari dell'allevamento e degli animali
- igiene della mungitura
- igiene dello stoccaggio del latte all'azienda

### Descrizione requisiti

#### 3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda

- a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma
- a. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- a. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
  - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
  - i. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
  - i. Utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- a. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;
- a. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- a. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);



## Descrizione requisiti

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

A; rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

### Descrizione requisiti

#### 5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;

modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);

tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:

- i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
- i. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);
- i. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

## Reg. 183/2005 – requisiti igiene dei mangimi *produttori primari di mangimi*

- magazzino e gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
- Gestione dei risultati delle analisi effettuate su campioni di prodotti primari o su altre matrici pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

## Reg. 183/2005 – registrazione *produttori primari di mangimi*

- uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
- uso di sementi geneticamente modificate;
- Rintracciabilità materie prime e prodotti finiti.

## Reg. 183/2005 – requisiti igiene *utilizzatori dei mangimi*

- magazzino separato dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.
- magazzino e manipolazione separati dei mangimi medicati e dei mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali.
- fornitura e utilizzo di mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti.

## CONDIZIONALITÀ - Utilizzo di sostanze illecite

CGO5 -DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI ARTICOLI 3, (lettere a, b, d ed e) 4, 5 e 7

Sono prescritti i seguenti divieti di:

- detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)- agoniste;
- somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
- l'immissione sul mercato di carni di animali trattati con tali sostanze

È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.

Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

**CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)**

### **Articolo 7**

Divieti in materia di alimentazione degli animali

È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi.

### **Articolo 11**

#### **Notificazione**

Gli Stati membri si adoperano affinché ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale sia immediatamente denunciato alle autorità competenti.

### **Articolo 12**

Ove si sospetti la presenza di BSE in un bovino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

### **Articolo 13**

In caso di conferma ufficiale di presenza di una TSE tutte le parti del corpo dell'animale sono distrutte integralmente



## CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

### Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

#### Articolo 15: Animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli

1. L'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui all'allegato VIII o, nel caso delle importazioni, alle condizioni di cui all'allegato IX. Gli animali vivi e loro sperma, embrioni e ovuli sono accompagnati dai pertinenti certificati sanitari previsti dalla normativa comunitaria, conformemente all'articolo 17 o, nel caso delle importazioni, all'articolo 18.
2. L'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE è soggetta alle condizioni stabilite nell'allegato VIII, capitolo B.

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

## Descrizione degli impegni

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi Allegato 8);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.

## Descrizione degli impegni

7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di

- a. fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;
- b. copia dei moduli di acquisto (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n.150/2012) per i prodotti acquistati nel periodo antecedente al 26 novembre 2015. Questi ultimi dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).



Dr. Fabio CURTO

[fabio.curto@aulss2.veneto.it](mailto:fabio.curto@aulss2.veneto.it)